

# CONVENZIONE QUADRO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE FORMATIVE COMUNI NELL'AMBITO DEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (EU) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019

TRA

Il **Collegio Nazionale dei Maestri di sci**, con sede legale in Milano - Via Luigi Razza, 3 - CF 97553930013 rappresentato dal Sig. Giuseppe Cuc che interviene nel presente atto quale presidente *pro-tempore* dell'ente suddetto e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio direttivo del 14 dicembre 2022; - *parte* – nel seguito anche Collegio Nazionale oppure solamente Col.Naz.

E

Il **Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte**, con sede in Torino - Via Petrocchi, 6/a – CF 97541790016 rappresentato dal dott. Pier Paolo Ballarè che interviene nel presente atto quale presidente *pro-tempore* dell'ente suddetto autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio direttivo del 19 dicembre 2022; - *parte* – nel seguito anche solo Collegio Piemonte;

di seguito indicati congiuntamente anche come “parti” oppure singolarmente come “parte”

VISTO

- a) La Legge 8 marzo 1991, n. 81 – *Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*;
- b) La legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 recante “Ordinamento della professione di maestro di sci”
- c) La Delibera di Giunta Regionale n. 46-4413 del 19 dicembre 2016 avente per oggetto “L.R. 50/92 e L.R. 33/2001 – *modifica della D.G.R. 29-2125 del 7 febbraio 2006 relativa alla composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di maestro di sci e all'individuazione dei criteri della convenzione tra la Regione Piemonte e il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte*”;
- d) I regolamenti attuativi, i decreti e le determinazioni relative all'ordinamento della professione di maestro di sci qui tutte integralmente richiamate;
- e) Il Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019 che istituisce *una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'art. 49-ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*;
- f) L'accordo Col.Naz – F.I.S.I. del 15 novembre 2019 con il quale gli enti menzionati hanno stabilito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 16 della legge n. 81/1991 che i corsi di formazione debbano prevedere le prove formative comuni di cui al Regolamento sovra richiamato (PFC-T e PFC-S);

- g) L'art. 15 rubricato "Accordi fra le pubbliche amministrazioni", della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- h) l'art. 5 del D. Lgs. N. 50/2016 ai sensi del quale è esclusa l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica qualora il servizio sia reso per il soddisfacimento di interessi ed obiettivi comuni alle amministrazioni;

## TENUTO CONTO

- a) Dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 prevede che i corsi per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci "sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi (...) nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali";
- b) Dell'art. 8 co. 2 della Legge regionale 23 novembre 1002, n. 50 che prevede che i corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, di norma mediante convenzione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna o con il collegio regionale stesso"
- c) Della convenzione in essere tra la Regione Piemonte e il Collegio regionale del Piemonte, valida per il periodo 2022-2027, conseguente alla Delibera di Giunta Regionale del Piemonte n. 46-4413 del 19 dicembre 2016 la quale prevede all'art. 2 che il Collegio provvede alla nomina della commissione d'esame secondo le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 46-4413 del 19 dicembre 2016;
- d) Della Delibera del consiglio direttivo del Collegio Nazionale del 14/12/2022, con la quale è stata approvata una linea guida che stabilisce, criteri contenuti e modalità da adottare nella redazione di eventuali convenzioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra Regione/Collegio regionale o provinciale e/o tra Collegio regionale o provinciale e Col.Naz. e rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla certificazione dei risultati discendenti dallo svolgimento delle PFC.
- e) Che le "parti" condividono la necessità di individuare nel Collegio Nazionale il soggetto a cui delegare le funzioni organizzative e amministrative per l'organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e qualora occorra PFC-S;
- f) Che da tale condivisione potranno derivare benefici per le parti in quanto una struttura organizzativa comune consente il perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione delle spese nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- g) Che trattandosi di prove di carattere europeo ad alta connotazione tecnica, un coordinamento comune consente, *inter alia*, di garantire il rispetto del principio di uniformità dei criteri di formazione professionale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81/1991;
- h) Che ai sensi dell'art. 16 co. 1 lett. e) della Legge 81/91 è attribuita al Collegio Nazionale dei Maestri di sci la funzione di "mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie in Italia e all'estero";
- i) Che ai sensi del 1.1.4 dell'allegato II del Regolamento delegato 907/2019 per la PFC-T debbano essere nominate tre distinte commissioni e più precisamente: a) la commissione esaminatrice; b) la commissione tecnica; c) la commissione parametratori e che in via generale debba essere garantita la rappresentatività di almeno tre stati membri comunitari;

- j) Che, qualora occorra, per la PFC-S ai sensi del punto 2.1.4 dell'allegato II del Regolamento Delegato 2019/907 dovrà essere nominata una commissione esaminatrice che preveda la rappresentatività di almeno tre stati membri comunitari;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Capo I  
Disposizioni generali**

**Art. 1  
(Premesse)**

1. Le premesse alla presente convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

**Art. 2  
(Oggetto della convenzione)**

1. Con la presente convenzione quadro, stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, il Collegio Piemonte delega al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci le funzioni organizzative e realizzative delle prove formative comuni di cui al Regolamento delegato 2019/907 e in particolare la prova attestante l'abilità tecnica (di seguito anche PFC-T) e, qualora occorra, la prova attestante le competenze relative alla sicurezza (di seguito anche PFC-S);
2. Che la presente convenzione è valida per le prove PFC-T e qualora occorra per le prove PFC-S in programma esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 907/2019 del 14 marzo 2019, rubricato "partecipazione alla PFC" potranno partecipare alle prove *"tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 907/2019"*;

**Art. 3  
(Finalità)**

1. L'attività delegata consiste nell'organizzazione tecnica ed esecutiva delle prove di cui all'articolo precedente e che tale delega è stata ritenuta necessaria allo scopo di garantire uniformità nello svolgimento della prova e la razionalizzazione delle spese nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
2. Il Collegio Nazionale dei maestri di Sci garantisce che il suo operato, nell'ambito dell'attività delegata dal collegio regionale, soddisfi le finalità di cui sopra;

## **Art. 4 (Principi)**

1. L'organizzazione e la realizzazione delle prove oggetto della presente convenzione dovrà essere improntata ai seguenti principi:
  - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza e alle programmazioni tecniche e didattiche dei percorsi formativi organizzati dal Collegio Piemonte d'intesa con l'Ente formativo assegnatario dell'organizzazione dei percorsi di formazione;
  - b) uniformità delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle prove;
  - c) utilizzo di costante innovazione tecnologica delle dotazioni e degli strumenti tesi alla semplificazione delle modalità di iscrizione e di collegamento con le segreterie dei collegi e delle entità incluse all'allegato I del Regolamento Delegato allo scopo di assicurare tempestività ed efficacia all'azione organizzativa;
  - d) reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e dei regolamenti e norme applicabili contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs n. 33/2013.

## **Capo II Organizzazione e funzionamento**

### **Art. 5 (Principi attuativi)**

1. L'organizzazione e il processo di realizzazione delle attività sono disciplinate dai seguenti principi:
  - a) Il Collegio Nazionale provvederà a proporre al Collegio Piemonte una rosa di nominativi per ogni singola commissione (tre commissioni per la prova PFC-T e qualora occorra una commissione per la prova PFC-S);
  - b) Il Collegio Piemonte provvederà a nominare un congruo numero di membri effettivi e supplenti per ogni singola commissione. **La nomina delle commissioni avverrà di volta in volta e sarà valida per la sola sessione d'esame per cui viene richiesta la nomina stessa;**
  - c) Le iscrizioni sono raccolte dai singoli collegi territoriali o dagli Enti di formazione professionale incaricati dai Collegi della gestione dei corsi di abilitazione professionale alla professione di maestro di sci oppure, per gli altri paesi membri, dalle altre entità indicate nell'allegato I del richiamato regolamento e trasferite, anche in forma elettronica, al Collegio Nazionale che provvederà alla registrazione e alla convocazione dei candidati attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale;
  - d) La quota di iscrizione, a carico dei partecipanti, corrisponderà a quella determinata annualmente dal Consiglio direttivo del Collegio Nazionale Maestri di sci;

- e) Le quote di iscrizione dovranno limitarsi al ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti nella presente convenzione quadro;
- f) I Collegi territoriali o gli Enti di formazione professionale incaricati dai Collegi della gestione dei corsi di abilitazione professionale alla professione di maestro di sci oppure, per gli altri paesi membri, le altre entità indicate nell'allegato I del richiamato regolamento, provvedono a versare al Collegio Nazionale l'importo delle quote d'iscrizione alla prova così come determinate al precedente punto d) della presente convenzione;
- g) Il Collegio Nazionale provvederà a saldare le spese connesse all'organizzazione delle prove;
- h) Il Collegio Nazionale nell'organizzazione delle prove si adeguerà alle regole organizzative previste dal Regolamento delegato 907/2019 e in particolare a quanto previsto all'allegato II;
- i) Il Collegio Nazionale provvederà a stipulare un'idonea polizza assicurativa sulla responsabilità civile che copra l'esecuzione delle prove;
- j) Conclusa la prova d'esame la commissione, per mezzo del Col.Naz., trasferirà copia dei risultati, compreso il processo verbale, al Collegio Piemonte;
- k) Il Collegio Nazionale provvederà alla redazione degli attestati di superamento oppure di esenzione che verranno trasmessi al Collegio Piemonte che provvederà al rilascio ai sensi della convenzione stipulata con la Regione Piemonte di cui in premessa;

## **Art. 6 (Referenti)**

1. Il Collegio Nazionale indica quale referente della presente convenzione il Presidente *pro-tempore* Giuseppe Cuc;
2. Il Collegio Piemonte indica quale referente della presente convenzione il Presidente *pro-tempore* Pier Paolo Ballarè;

## **Capo III Rapporti tra gli enti**

### **Art. 7 (Durata)**

1. La durata della presente convenzione quadro è fissata in anni tre (3) a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa con la possibilità di rinnovo;
2. Il rinnovo deve risultare da convenzione scritta tra le stesse parti con le forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990;
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo;

**Art. 8**  
**(Modifiche della convenzione)**

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono risultare da convenzione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

**Art. 9**  
**(Recesso e scioglimento)**

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero entrambe le parti hanno facoltà di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita o in corso di realizzazione;
3. In caso di recesso unilaterale oppure di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di concludere le attività in corso;

**Art. 10**  
**(Controversie)**

1. Le parti concordano di deferire, in via amichevole e pregiudiziale, qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione al Consiglio di Disciplina Nazionale (CDN) nella sua composizione ordinaria integrata con un commissario del Consiglio Disciplinare Territoriale del Collegio Piemonte;
2. Qualora non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del TAR Lombardia di Milano competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

**Art. 11**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**

1. I dati forniti dal Collegio Piemonte saranno raccolti presso il Collegio Nazionale per le sole finalità della presente convenzione. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Collegio Nazionale;
2. I dati forniti dal Collegio Nazionale saranno raccolti presso il Collegio Piemonte per le sole finalità della presente convenzione. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Collegio Piemonte;

3. I dati trattati saranno comunque utilizzati da entrambe le parti per i soli fini previsti nella presente convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

## **Capo IV Disposizioni finali**

### **Art. 12 (Sottoscrizione)**

1. La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

#### **Letto, confermato e sottoscritto**

Il Presidente del Col.Naz.  
Giuseppe Cuc

Il Presidente del Collegio Piemonte  
dott. Pier Paolo Ballarè

Milano

Torino